

Santini Costruzioni Srl

Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Parte generale

1^ Edizione - Adozione

Documento approvato con Determina dell'Amministratore Unico in data 29 marzo 2024

Indice

1 Premessa	4
2 Struttura del Modello.....	5
3 Destinatari	6
SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	7
4 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	7
5 Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
6 Vicende modificative dell'Ente.....	9
7 Reati commessi all'estero	11
8 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	12
9 Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria.....	13
SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'	18
10 Principi di adozione del Modello.....	18
10.1 Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello.....	18
10.1.1 Mappatura delle attività.....	19
10.1.2 Identificazione dei profili di rischio	19
10.1.3 Rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis	20
10.2 Sviluppo del Modello della Santini Costruzioni Srl	21
11 Organismo di Vigilanza	23
11.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	23
11.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
11.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	24
11.4 Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	24
11.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	26
11.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	27
11.6.1 "Segnalazioni"	27
11.6.2 "Informazioni" o "flussi informativi"	28
11.7 Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni "protette"	29
12 Sistema disciplinare	31
12.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti	32
12.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti	33
12.3 Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	33

12.4 Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing).....	34
13 Diffusione del Modello	34
13.1 La comunicazione iniziale	35
13.2 La formazione	35
14 Aggiornamento del Modello	36

1 Premessa

L'impresa Santini Costruzioni intende gestire le attività imprenditoriali assicurando l'affidabilità e la continuità nel tempo della società nel rispetto del dovere previsto dall'art. 2086 del c.c..

Nell'accettare questa sfida, l'azienda è consapevole delle difficoltà che i mercati pongono in forma sempre più intensa, con rapidi cambiamenti del contesto e pressioni derivanti da molteplici fattori non sempre prevedibili.

L'azienda intende quindi adottare strumenti e modelli gestionali che consentano di rilevare precocemente eventuali fattori di crisi o di perdita della continuità aziendale che si venissero a profilare, di prevenire minacce costituite da responsabilità in capo agli amministratori, alle funzioni apicali o alla società e di dare resilienza e capacità di adattamento alla struttura organizzativa.

Tutto ciò viene perseguito a tutela degli interessi economici e, in generale, di benessere economico e sociale, di tutti i portatori di interesse, ivi compresi i lavoratori, i fornitori ed il territorio nel quale si svolge l'attività di impresa.

In questa sede è pertinente sottolineare la volontà di prevenire la violazione di leggi, norme e regolamenti che governano i mercati nei quali opera l'impresa, nella convinzione che la commissione di reati o comunque la violazione delle regole sia di per sé un segno di debolezza comunicato al mercato ed al personale ed una minaccia alla reputazione delle società e del gruppo prima ancora di un costo importante determinato dalle sanzioni che ne potrebbero derivare.

Sulla base delle premesse sopra esposte, su base volontaria, la direzione ha deciso di dotare l'impresa di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (nel seguito "Modello" o "MOG") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Dlgs 231/2001 (nel seguito "decreto").

Il presente documento illustra il Modello adottato dalla Santini Costruzioni Srl (di seguito identificata anche come la "Società") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o "Dlgs 231/2001" o "Decreto 231").

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Dlgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del MOG è dell'amministratore unico della società.

Con il presente documento, la Santini Costruzioni attua i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

Il presente Modello è stato approvato con Determina dell'Amministratore Unico in data 29 marzo 2024

Nel seguito, si intende con:

- Reati presupposto: i reati presupposto della responsabilità di impresa, ovvero inclusi nel campo di applicazione del Dlgs 231/2001 e s.m.i., la cui commissione da parte di un rappresentante dell'impresa, con interesse o vantaggio per l'impresa, può determinare sanzioni per l'impresa ai sensi del Dlgs 231/2001.
- Processi sensibili: i processi aziendali, ovvero le aree e le attività aziendali, nell'ambito delle quali è stato identificato il rischio di commissione di reati presupposto.

2 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

- I) “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs 231/2001 - Parte generale”
- II) “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Dlgs 231/2001 - parte speciale” - Fattispecie di reato e attività sensibili”

La “parte generale” è volta a illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione, i principi generali del Modello e le modalità con cui la Società ha inteso applicarlo.

La “parte speciale” dettaglia le regole specifiche del Modello adottato dalla Società in relazione ai processi sensibili. Le regole, o requisiti, sono raccolte in protocolli dedicati ciascuno ad un diverso processo sensibile e allegati alla stessa parte speciale del MOG.

Costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico: *Allegato 1* alla parte generale.

La parte generale è articolare nelle sezioni:

- Sezione prima: il Decreto Legislativo 231/2001;
- Sezione seconda: il modello di organizzazione, gestione e controllo della società.

La Parte Speciale contiene i seguenti protocolli:

- 1) Gestione contributi da enti pubblici e rapporti e adempimenti con la P.A.
- 2) Gestione delle Visite ispettive.
- 3) Gestione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni.
- 4) Selezione, assunzione e gestione del personale.
- 5) Acquisto di beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 6) Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.
- 7) Redazione del bilancio, gestione contabilità, adempimenti fiscali.
- 8) Tutela dell’Ambiente.
- 9) Gestione dei rapporti commerciali
- 10) Gestione ed utilizzo dei Sistemi informativi aziendali
- 11) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

3 Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutti i dipendenti della Santini Costruzioni e – per quanto di competenza - a quanti operano su mandato o per conto della Società, nonché a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla stessa, agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali.

La Santini Costruzioni richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la presa visione del Codice Etico e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche sia come società.

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

4 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 e intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti (o imprese).

il Legislatore ha adeguato la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europea, la Convenzione – anch’essa firmata a Bruxelles – il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti Funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla commissione o tentata realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta realizzino o tentino la realizzazione di comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest’ultima ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’ente, abbia comunque portato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito o di terzi esclude la responsabilità dell'ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all'estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito. Nel caso vengono gestiti due procedimenti legali paralleli.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria. Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- le sanzioni interdittive. Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"). Tali sanzioni possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, a eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza. Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione o collegamento tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

5 Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

Gli illeciti attualmente contemplati dal Decreto (e successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata) sono i seguenti: reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); reati societari (art. 25 ter); delitti con finalità di terrorismo ed eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)³, i reati di market abuse (art. 25 sexies); omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies); i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)⁴; i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimenti fraudolento di valori (art. 25 octies.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)⁵, i delitti di razzismo e xenofobia (25 terdecies); Frodi sportive e scommesse (25 quaterdecies); i reati "transnazionali" (art. 10, L. 146 del 16 marzo 2006); i "Reati Tributarî" (art. 25-quinquiesdecies)⁶; "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies)⁷, Reati contro il Patrimonio culturale ed il paesaggio (Art. 25- septiesdecies e duodevices).

Si rinvia all'*Allegato 2* per l'articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato.

6 Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di fondo comune concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle

³ La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ha modificato l'art. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" inserendolo nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

⁴ Art. 25 octies introdotto da D. Lgs. n. 231/2007, e successivamente modificato prima dalla Legge 186/2014 e poi dal D. Lgs. 195/2021.

⁵ Art. 25-duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotto dall'articolo 2 del D. Lgs. 109/2012, modificato dalla L. 161/2017).

⁶ Art. 25-quinquiesdecies: reati tributari di cui agli artt. 2-3-4-5-8-10-10 quater-11 del D. Lgs. 74/2000.

⁷ Art. 25-sexiesdecies: reati di contrabbando disciplinati dal DPR 43/1973.

obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

7 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001

- a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

8 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi con vantaggio e/o interesse per l'impresa qualora l'ente si sia dotato di un effettivo ed efficace modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello organizzativo" o "Modello") idoneo a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un "organismo" dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione (es. subappaltatori) o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle aree e attività a rischio o processi sensibili);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

- Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):
- una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

9 Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso per la prima volta le proprie Linee Guida, al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo".

Il medesimo documento è stato successivamente modificato a febbraio 2008 e rivisitato a maggio 2014 e giugno 2021 al fine di dar conto delle novità legislative, giurisprudenziali e della applicativa nel frattempo intervenuta.

Tali Linee Guida, sottoposte al vaglio ed espressamente approvate dal Ministero di Giustizia, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo interno atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure (cartacee e digitali);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;

- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che a organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a espletare;
- istituzione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Il Modello Organizzativo si è inoltre ispirato ai *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* (di seguito *“Principi”*) redatti dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ABI, Confindustria, Consiglio Nazionale Forense e pubblicati nel febbraio 2019.

Il documento fornisce spunti importanti in merito ai principi da seguire per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 da parte delle imprese, nonché per l'individuazione di norme di comportamento dei componenti degli Organismi di Vigilanza.

I Principi confermano innanzitutto che, affinché un modello risulti idoneo, è necessario:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contemplati dalla norma (risk assessment);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, al fine di mitigare il rischio di commissione di alcuni illeciti, con particolare riferimento ai reati di corruzione;
- affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un Organismo, nei confronti del quale è necessario prevedere specifici obblighi di informazione;
- introdurre un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative previste dal Modello.

Nel condurre il **risk assessment** in ottica 231, è opportuno verificare la presenza di:

- regole formali che definiscano i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati e le modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;

- principi di comportamento, procedure e azioni di controllo sulle attività svolte, tali da prevenire comportamenti a rischio-reato;
- policy aziendali di gestione e meccanismi di segregazione delle funzioni;
- adeguati flussi informativi, quali principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello, nonché di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile l'eventuale verificarsi del reato;
- strumenti per la tracciabilità dei fatti di gestione rilevanti ai fini 231, nella considerazione che il sistema documentale deve avere la capacità di dimostrare lo svolgimento dell'attività di vigilanza con riferimento al contesto nel cui ambito è stato commesso l'eventuale reato;
- procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;
- deleghe specifiche formalizzate;
- procedure formalizzate per la redazione dei contratti;
- eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque eventi critici.
- I principi generali che devono improntare lo sviluppo del Modello organizzativo sono i seguenti:
- specificità: ogni società dovrà adottare un modello che abbia riguardo delle proprie caratteristiche organizzative e attività operative;
- adeguatezza: un Modello appare adeguato quando dimostra la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- attuabilità e condivisione: risulta necessario il coinvolgimento dei responsabili delle aree operative, che dovranno concordare sulle modalità di attuazione dei presidi;
- efficienza: coerenza fra le caratteristiche dell'Ente e la complessità del Modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari ed organizzativi;
- dinamicità: il Modello e tutta la documentazione ad esso attinente devono essere oggetto di una costante attività di verifica e aggiornamento;
- unità: è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta, anche al fine della creazione di una cultura fondata su valori condivisi, che trovano formalizzazione nel codice etico;
- coerenza: l'elaborazione del Modello deve mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di risk assessment, i protocolli di prevenzione stabiliti, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta;
- neutralità: è necessario che i soggetti (interni o esterni) incaricati della definizione delle procedure di controllo abbiano un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire.

Nell'elaborazione del Modello, sarà opportuno tenere conto, oltre che degli elementi generali sopra illustrati, di alcuni principi specifici che rendano il Modello aderente alla realtà organizzativa e operativa dell'Ente e ne agevolino l'attuazione:

- integrazione tra Modello 231 e altri sistemi aziendali di gestione e controllo: individuazione dei sistemi aziendali di gestione e controllo già presenti, valutazione dell'effettivo funzionamento, integrazione con i protocolli 231;
- individuazione delle attività sensibili: verificare le potenziali modalità di commissione del reato, individuando, di conseguenza, le funzioni e le aree aziendali coinvolte;
- continuità, congruità e integrazione dei controlli: visione "integrata" nella gestione dei rischi che consenta di fornire al Vertice aziendale, per ogni processo di business, una visione dell'esposizione complessiva a tutti i rischi per i quali lo stesso è interessato;
- trasparenza e tracciabilità: lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi;
- segregazione delle funzioni: nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto al fine di limitare il rischio-reato le diverse attività che lo compongono non devono essere assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori;
- trasparente gestione delle risorse finanziarie: è opportuno che il Modello preveda apposite procedure tese a stabilire soglie di importo, meccanismi di firme incrociate, deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti e tutti i presidi necessari alla riduzione dei rischi in quest'ambito.

I Principi contengono infine alcuni suggerimenti per l'**efficace attuazione del Modello**, che si sostanziano in:

- effettiva applicazione delle misure di prevenzione: si tratta di raccogliere e interpretare evidenze a supporto del reale funzionamento delle misure previste dal Modello, che hanno avuto manifestazione concreta nelle modalità e con i risultati che erano attesi, in maniera effettivamente accertabile;
- formazione e diffusione: deve essere garantita ampia diffusione del Modello, attraverso la consegna dell'elaborato ai destinatari (con dichiarazione di presa visione), la pubblicazione sull'intranet aziendale e sul sito web dell'Ente, la predisposizione di corsi di formazione obbligatori erogati anche con modalità informatiche;
- effettività dell'attività di vigilanza: data la fondamentale importanza rivestita dall'attività dell'Organismo di Vigilanza, il Modello deve prevedere un insieme di regole tali da consentire e dimostrare che il controllo richiesto dalla norma sia realizzabile e concretamente effettuato;
- continuità, monitoraggio e aggiornamento: l'attività di verifica e monitoraggio continuo effettuata dall'Organismo di Vigilanza consente di far sì che il Modello si mantenga adeguato sotto il profilo della solidità e funzionalità e risponda in maniera sostanziale e concreta all'analisi, alla valutazione e alla prevenzione del rischio reato nel tempo;
- sistema disciplinare: deve essere articolato nel rispetto del principio della gradualità, prevedendo sanzioni proporzionate al ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale dall'autore dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta per la società in termini di esposizione al rischio reato;

- codice etico: deve esplicitare gli impegni e le responsabilità morali nella conduzione degli affari e delle attività gestionali svolte dai soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione (amministratori, dipendenti, consulenti, ecc.) nella relazione con tutti gli stakeholders dell'Ente (clienti, soci, fornitori, collaboratori etc.).

SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

10 Principi di adozione del Modello

La Santini Costruzioni, anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella realizzazione delle attività aziendali, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Santini Costruzioni ha inteso:

- aderire volontariamente alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, in particolare il sistema di gestione per la qualità, atto a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società, i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Santini Costruzioni nell'ipotesi di commissione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale e informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Santini Costruzioni si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con le sanzioni disciplinari previste dal CCNL e nel MOG medesimo;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Santini Costruzioni e imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la società stessa;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

10.1 Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto dalla Santini Costruzioni tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria. Sono state tenute in conto, inoltre, le indicazioni fornite a oggi indirettamente dalle Autorità giudiziarie in materia tramite la giurisprudenza che si è sviluppata negli anni.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Santini Costruzioni per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

10.1.1 Mappatura delle attività

Sono state individuate le funzioni potenzialmente coinvolte nei processi sensibili, incluse le funzioni aziendali maggiormente coinvolte nei processi sensibili normalmente individuati nelle organizzazioni della tipologia della Santini Costruzioni.

Le funzioni potenzialmente coinvolte nei processi sensibili sono state ad effettuare le prime valutazioni sulla rilevanza dei rischi “as is” ed a contribuire alle scelte adottate nel corso del progetto per definire i nuovi protocolli, integrando le regole interne (requisiti del MOG) atte a prevenire ragionevolmente il rischio di commissione di reati presupposto.

La prima fase ha riguardato l’esame della documentazione aziendale disponibile presso le Direzioni/Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigrammi, insieme delle deleghe e delle procure etc.) e, sulla base di essa, anche tramite interviste alle medesime Direzioni/Funzioni, si è proceduto all’individuazione delle principali attività svolte nell’ambito delle singole Direzioni e Funzioni.

10.1.2 Identificazione dei profili di rischio

Sono state successivamente identificate le aree e le attività ritenute a rischio di commissione di reati presupposto (processi sensibili). Tale attività è stata effettuata intervistando i Responsabili delle funzioni della Santini Costruzioni potenzialmente coinvolti e resi edotti dei contenuti e della portata del D.Lgs. 231/2001 nel corso dell’intervista stessa, anche attraverso la consegna del materiale esplicativo del progetto ed appositi questionari.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nell’elaborato “Identificazione delle attività sensibili e individuazione dei rischi di commissione di reati presupposto” (“risk assessment”), in cui sono identificati i reati presupposto potenzialmente connessi alle attività della Santini Costruzioni sono illustrate le attività/processi collegati rilevanti ai fini 231 di competenza di ciascuna Funzione nonché sono indicate, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio.

In ragione della specifica operatività della Santini Costruzioni, a seguito delle valutazioni iniziali svolte, si è ritenuto di incentrare maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione degli illeciti indicati negli artt. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies.1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d’autore), 25-decies (induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali), 25-duodecies (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-quinquiesdecies (reati tributari), 25-septiesdecies e duodevicies (Reati contro il patrimonio culturale ed il paesaggio) della normativa richiamata e, conseguentemente, di

rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a detti illeciti e di integrare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Inoltre, sempre considerato l'ambito di attività della Società, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei reati indicati negli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-quater (in merito alla realizzazione di condotte criminose con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico), 25 quater.1 (reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-sexies (reati di market abuse), 25-octies (delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-terdecies (reati in materia di razzismo e xenofobia), 25-quaterdecies (Frodi sportive e gioco illegale), 25-sexiesdecies (Reati di contrabbando) e dei reati cosiddetti "transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), nondimeno si ritiene che i presidi implementati dalla Società e i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico siano pienamente idonei a prevenire anche i reati richiamati dai suddetti articoli.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

Aree a rischio-reato

- Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle visite ispettive
- Gestione dei rapporti con organi di controllo
- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa
- Gestione degli aspetti ambientali
- Gestione del Sistema Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro;
- Gestione dei Sistemi informativi aziendali
- Gestione della redazione del bilancio e reati tributari

10.1.3 Rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati evidenziati, formalizzandoli nel documento denominato "Identificazione delle attività sensibili e individuazione dei rischi di commissione di reati presupposto":

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Direzione/Funzione considerata;
- l'adequatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;

- i suggerimenti utili a integrare le regole interne – ovvero i requisiti del MOG – al fine di assicurare un ragionevole e adeguato livello di prevenzione dei reati presupposto.

Il citato documento, fatto proprio da Santini Costruzioni, è parte integrante del Modello ed è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale a esso demandata.

10.2 Sviluppo del Modello della Santini Costruzioni Srl

Codice Etico

La Società si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che ha fatto propri (*Allegato 1*).

Procedure

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure già vigenti con riferimento ai processi sensibili, che forniscono le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo, e sono state indicate le integrazioni opportune per assicurare il rispetto dei principi propri dei modelli organizzativi e, per conseguenza, l'efficacia del Modello per la prevenzione dei reati e per l'efficacia esimente.

In particolare, sono stati tenuti in considerazione:

- la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione e l'attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Protocolli (Parte Speciale)

A integrazione del sistema procedurale in essere, sono stati formalizzati i protocolli, di seguito elencati, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire⁸:

- Gestione di contributi da enti pubblici e rapporti e adempimenti con la PA
- Gestione delle Visite Ispettive;
- Gestione di Omaggi, Liberalità e Sponsorizzazioni;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro;
- Tutela dell'Ambiente;

⁸ Ex art. art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

- Gestione dei rapporti commerciali e gestione degli agenti
- Gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendali;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Sistema sanzionatorio

La Società si è dotata di un sistema sanzionatorio, così come previsto dal Decreto all'art. 6, Il comma, lettera c) che definisce espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Il sistema ricalca quanto previsto dal CCNL per i dipendenti e introduce specificità per altri soggetti, quali amministratori e fornitori.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 12 del presente documento.

Clausole contrattuali

È stata valutata la necessità di integrare i contratti e gli ordini di acquisto con i fornitori, collaboratori e partner commerciali con apposite clausole, al fine di rispondere a quanto richiesto dal Decreto.

Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a garanzia delle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo Capitolo 11 del presente documento.

11 Organismo di Vigilanza

11.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6., lett. b) del Dlgs 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento. Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del MOG. In particolare, tale "struttura" deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia e indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali o operative – in particolare nell'ambito dei processi sensibili – per conto della società, ovvero attività che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff all'Organo direttivo (CdA), in posizione apicale nell'organizzazione societaria. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale.

Inoltre, nell'individuazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nella pianificazione e nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario. È necessario pertanto che, nell'ambito dell'OdV o a supporto dello stesso, siano presenti capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, svolgendo verifiche dirette, in presenza o da remoto, con le frequenze suggerite dalle linee guida di Confindustria, richiedendo ed acquisendo i "flussi informativi", verificando l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurandone il continuo aggiornamento e rappresentando un referente costante per il personale aziendale.

11.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore nel Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

11.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con atto dall'Amministratore Unico.

Il mandato avrà di norma durata triennale per irrobustire l'autonomia di iniziativa dell'OdV stesso. L'amministratore unico potrà adottare diverse scelte in merito alla durata del mandato secondo opportunità.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di nominare componenti esterni che l'attribuzione dei compiti di OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della società, possono essere nominato sia un OdV collegiale che monocratico.

È possibile dunque individuare i componenti dell'OdV in soggetti esterni che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico oppure a soggetti interni che tuttavia – come già detto - non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo.

La Santini Costruzioni, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, nonché in forza dell'esito del "risk assessment" condotto sulle proprie attività e delle indicazioni di Confindustria, si è orientata alla scelta di un organismo monocratico.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti di provata integrità, indipendenti dalla società e qualificati, ovvero con esperienza documentata nella partecipazione a OdV ex Dlgs 231/2001, nella conduzione di attività di audit nei rispettivi ambiti di competenza e nelle materie cui afferiscono i reati presupposto pertinenti l'attività di Santini Costruzioni.

L'Organismo di Vigilanza non è soggetto - nell'ambito dello svolgimento della propria funzione - al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'amministratore unico provvede a dotare l'Organismo di un fondo, ovvero di autonomo potere di spesa, che potrà essere impiegato dall'OdV per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quando l'ODV ritenesse opportuno eseguire approfondimenti o indagini supplementari che richiedano risorse o competenze aggiuntive.

L'OdV, quando collegiale, si dota di un regolamento proprio – di cui informa l'Amministratore Unico – per regolamentare il normale funzionamento e le modalità con cui lo stesso OdV assume le proprie decisioni.

11.4 Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e sia stata imputata grave negligenza in capo all'Organismo di Vigilanza;
- 9) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998;

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Infine, i componenti esterni dell'OdV devono soddisfare le seguenti condizioni di autonomia e indipendenza:

- Non devono avere relazioni di parentela con i componenti del vertice aziendale.
- Non devono avere compiti operativi o gestionali che li portino a partecipare alle decisioni dell'Ente.
- Non devono avere ulteriori rapporti economici con la società di entità tale da compromettere l'indipendenza di giudizio (es.: > del 10% del fatturato del soggetto giuridico che intrattiene il rapporto contrattuale).

11.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al competente all'Amministratore Unico.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso più linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'amministratore unico, in caso di eventi significativi e degni di immediata informativa;
- la seconda, a seguito delle attività di verifica e vigilanza svolte, tramite verbali o rendiconti;
- la terza, a cadenza annuale, nei confronti nell'amministratore unico, espressa attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'amministratore unico ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni agli organi societari.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'amministratore unico e dagli altri competenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

È inoltre previsto, in alcuni momenti dell'anno, uno scambio reciproco di informazioni tra l'OdV e gli altri organi di controllo societario.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV di volta in volta coinvolto.

11.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla Santini Costruzioni ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali – nonché gli altri organi di controllo - sono tenuti a un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- “segnalazioni”;
- “informazioni”.

11.6.1 “Segnalazioni”

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Santini Costruzioni sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le “segnalazioni” in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@santinicostruzioni.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

Santini Costruzioni Srl

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via Bassano 1 - 36066 Sandrigo (VI)

I componenti dell'OdV sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza; tuttavia, in questi casi non si applicheranno le tutele e le garanzie di cui alla procedura di cui si fa riferimento al paragrafo successivo.

Fermo restando le segnalazioni di cui sopra di diretta competenza dell'OdV, in base alla D.Lgs n.24/2023 in materia di "whistleblowing" è possibile segnalare reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni di lavoro anche tramite gli strumenti di comunicazione previsti dall'apposita Procedura di Gestione delle Segnalazioni di Illeciti e tutela del segnalante (c.d. whistleblowing) di cui al paragrafo 11,7. In ogni caso sarà assicurato il diritto di tutela dell'identità dei segnalanti.

L'Organismo di Vigilanza e la funzione indicata dalla Procedura whistleblowing quale ricevente tali segnalazioni collaborano e inoltrano reciprocamente le segnalazioni ricevute a seconda della loro competenza.

11.6.2 "Informazioni" o "flussi informativi"

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale della Società ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo allegato al presente Modello e relativo ai "flussi informativi", e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

I flussi comprendono informazioni - di particolare rilevanza ai fini del rischio di commissione di reati presupposto - da trasmettere tempestivamente all'OdV ad ogni accadimento e informazione o dati da trasmettere all'OdV secondo le periodicità indicate nel protocollo.

I "flussi" in oggetto dovranno essere comunicati al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@santinicostruzioni.it

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché le persone che siano eventualmente oggetto delle segnalazioni pervenute non subiscano illegittimo pregiudizio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse.

Ogni "informazione" e "segnalazione" prevista nel presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle vigenti disposizioni in materia di "privacy". A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda al protocollo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

11.7 Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni “protette”

Le segnalazioni sono gestite dalla Società anche nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni in questione riguardano informazioni di violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

I soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24/23 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno della Società sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni sopra richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i seguenti canali istituiti presso la Società:

- in forma scritta mediante mail
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

La Società assicura le misure di protezione previste dal Decreto tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute.

La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, il gestore della segnalazione comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni

aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo “Sistema disciplinare” del presente documento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo e per maggiori dettagli, si rinvia alla apposita Procedura per la Gestione delle “segnalazioni protette”.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, la Società pubblica, tale procedura in apposita sezione del proprio sito istituzionale con lo scopo di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla Intranet aziendale informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

12 Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa della Società stessa.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle norme indicati nel Codice Etico e nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure e dei protocolli di Santini Costruzioni, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte dei destinatari del MOG.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio ai seguenti criteri:

- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- la gravità della violazione;
- il livello di responsabilità e autonomia operativa del destinatario;
- l'eventuale esistenza di precedenti disciplinari (recidiva) a carico dello stesso;
- l'intenzionalità e gravità del suo comportamento;
- le eventuali particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficace l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e supporta l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Contestazioni ed eventuali sanzioni disciplinari sono comminate – ove applicabile - a norma del vigente CCNL da parte di soggetti dotati dei poteri delegati necessari.

12.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello e nei documenti collegati – allegati, protocolli e procedure - costituiscono illeciti disciplinari.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dal relativo CCNL di settore mentre, sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Tali documenti sono disponibili presso la Funzione Personale.

A ogni notizia di violazione del Modello, viene promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa.

Il provvedimento di richiamo verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di *violazione delle procedure e norme interne* previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento a una *lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni* impartite dal vertice aziendale o dai responsabili gerarchici.

I provvedimenti dall'ammonizione scritta alla multa fino a 3 ore si applicano in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di *violazione delle procedure e norme interne* previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento a una *inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni* impartite dal vertice aziendale o dai responsabili gerarchici.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 3 giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di *violazione delle procedure e norme interne* previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di *un comportamento non conforme o non adeguato* alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata *di una certa gravità*, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, delle regole di comportamento e di controllo in tale documento presenti.

Il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, di un *comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne* del presente Modello, che, *ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati* dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero *risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione*, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali: redazione di documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso; la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla

procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione del competente Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

12.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti

In caso di violazione del Modello, da parte dei dirigenti, la Società provvede ad applicare nei confronti degli stessi le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, dal CCNL applicabile e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), presenti presso la Funzione Personale.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dai paragrafi 11.6.1 e 11.6.2;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

In caso di un *notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne* contenute nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nell'espletamento delle attività ricomprese nelle attività sensibili, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, che faccia venir meno il rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero *risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione*, il provvedimento applicato è la risoluzione del rapporto lavorativo.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

12.3 Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserita nei contratti/ordini.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

12.4 Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing)

È causa di contestazione e successiva eventuale sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti, amministratori e di terzi secondo i criteri di valutazione sopra esposti (gravità, ecc.):

- la violazione della riservatezza sull'identità delle persone che abbiano segnalato secondo il D. Lgs. n.24/2023, illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro.
- Effettuare false segnalazioni fatte avvalendosi illegittimamente delle facoltà definite dal D. Lgs. n.24/2023 per ottenere vantaggi personali o di soggetti collegati o per danneggiare altre persone.

Causare illegittimo pregiudizio alle persone che abbiano effettuato le segnalazioni ed agli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs n.24/2023 mediante l'adozione, nei loro confronti, di atti discriminatori o ritorsivi in ragione della segnalazione medesima. In quest'ultimo caso il soggetto segnalante potrà, altresì, presentare denuncia all'ANAC il quale potrà avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

13 Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di Santini Costruzioni garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute per quanto di competenza. Tutto il personale della Società nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali Santini Costruzioni ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse della Santini Costruzioni nonché verso quelle ancora da inserire.

La Santini Costruzioni adotta le seguenti modalità di diffusione del Modello:

- Pubblicazione nel sito WEB del Codice Etico e imposizione dell'osservanza del Codice stesso nello svolgimento degli incarichi assunti per la Santini Costruzioni per tutti i soggetti che operano per conto della Società.
- Messa a disposizione delle procedure e dei protocolli applicabili ai soggetti interni ed esterni tenuti alla loro osservanza ed opportuna informazione sull'obbligo di applicazione.
- Inserimento nei documenti contrattuali di eventuali condizioni estratte dal Modello o dai documenti collegati e applicabili per l'attività affidata.

13.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale di Santini Costruzioni al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma dell'Amministratore Unico rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Santini Costruzioni e l'invito a prendere visione del Modello;
- pubblicazione del Modello sulla rete aziendale e del Codice Etico sul sito internet della Società e messa a disposizione su richiesta dei dipendenti dello stesso in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale gli viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono informati dell'adozione del Modello da parte della Santini Costruzioni, del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

13.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del significato e del contenuto del Modello e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Società.

La Santini Costruzioni effettua un'attività di "promozione" della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto di una trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello vengono previsti interventi, sia tramite sessioni in aula che sessioni on-line, tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute e alla conseguente sensibilizzazione del personale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di attività formative che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento (Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche / integrazioni intervenute);

- le caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Santini Costruzioni;
- l'Organismo di Vigilanza e le modalità di gestione del Modello nel continuo;
- approfondimenti sulle norme comportamentali e sui principi di controllo previsti dai Protocolli adottati da Santini Costruzioni.

I Direttori / Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte possono sentire l'Organismo di Vigilanza per la definizione dei contenuti dei diversi incontri formativi, per la loro diversificazione, per le modalità di erogazione.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e ne sarà tenuta traccia.

14 Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di mantenerlo aggiornato rispetto ai requisiti del Decreto e di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati e agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.